

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SARDEGNA

REGOLAMENTO

A) Organismi del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi

- 1) il Consiglio dell'Ordine è regolato nella sua composizione e gestione dalle disposizioni della Legge 56/89.
- 2) La direzione, il coordinamento e la rappresentanza dell'Ordine sono prerogativa del Presidente e, in sua assenza, del Vice- Presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti.
- 3) Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio curando la compilazione dei verbali, è responsabile della regolare tenuta degli stessi, che controfirma con il Presidente, sovrintende al funzionamento dell'archivio e coadiuva il Presidente nella gestione degli uffici. Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. Tiene aggiornato l'Albo.
In caso di assenza o impedimento è sostituito, nelle riunioni del Consiglio, dal Componente del Consiglio più giovane di età, che non sia il Tesoriere.
- 4) Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e dei valori dell'Ordine Regionale, provvede alla riscossione delle entrate, assicura la regolare tenuta dei registri contabili e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Presidente.
- 5) Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il Presidente riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, prima delle sedute del Consiglio Regionale, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
- 6) Il Consiglio può conferire, ove fosse necessario, eventuali incarichi che non siano di competenza delle cariche Regionali.

B) Riunioni del Consiglio dell'Ordine

Riunioni del Consiglio

- 7) IL Consiglio Regionale si riunisce, su convocazione del Presidente, non meno di quattro volte l'anno, di norma ogni due mesi, obbligatoriamente entro due mesi dalla richiesta di nuove

iscrizioni all'Albo e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli Iscritti.

All'inizio di ogni anno viene proposto dal Presidente al Consiglio un calendario di massima per le riunioni.

Convocazione

8) Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni al domicilio dei Consiglieri, con la specificazione dell'ordine del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio e del luogo della riunione, che di norma è la sede del Consiglio Regionale.

Nel caso di comprovata urgenza il Presidente potrà convocare il Consiglio con preavviso minimo di quarantotto ore via fax o telegraficamente.

Nel caso di convocazione su richiesta di almeno quattro componenti il Consiglio Regionale o almeno un terzo degli iscritti all'Albo Regionale, il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.

Con l'avviso di convocazione ordinaria vengono trasmessi copia del verbale della seduta precedente e degli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno.

Il Presidente predispone gli argomenti da porre all'O.d.G., inserisce quelli proposti nella precedente seduta del Consiglio, riprende i punti non trattati, nonché quelli successivamente proposti in forma scritta per motivi d'urgenza da singoli Consiglieri.

Qualora sussistano motivi d'urgenza relativamente a punti all'O.d.G. che non è stato possibile discutere in seduta, il Presidente può aggiornare la seduta stessa in data che verrà comunicata ai Consiglieri a mezzo telegramma.

Validità della riunione

9) Le sedute non sono valide se non interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dà avvio alla riunione, che comincia con l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non può avere luogo. Il termine di un'ora può essere prorogato dal Presidente in caso di ritardo giustificato da causa di forza maggiore.

Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostruito il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

La richiesta di verifica del numero legale può essere presentata da ogni Consigliere. Tale verifica avviene per appello nominale.

Verbale

10) I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario, essi devono indicare i Consiglieri presenti, i punti degli argomenti posti all'O.d.G. e i Consiglieri intervenuti, una breve sintesi della discussione svolta, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione in ordine a specifici argomenti.

Le dichiarazioni a verbale devono essere fornite prima dell'approvazione del verbale a cui si riferiscono, in forma scritta al Segretario che ne è lettura al Consiglio.

Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare anche il nome dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti.

Quando sul verbale non ci sono osservazioni, esso s'intende approvato senza votazioni. Occorrendo la votazione questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul verbale non è concessa la parola se non al Consigliere che intende proporvi una rettifica.

Ordine del giorno

11) Dopo la lettura del verbale e le eventuali comunicazioni delle cariche Regionali e/o dei coordinatori delle commissioni e dei Gruppi di Lavoro, il Presidente pone in discussione gli argomenti posti all'O.d.G. nella sequenza disposta nella lettera di convocazione, salvo richiesta di inversione che deve essere messa ai voti. Su tale richiesta sono ammessi a parlare un Consigliere a favore e uno contrario, per non più di cinque minuti ciascuno.

Eccezionalmente le richieste di modificare l'ordine della discussione degli argomenti possono essere fatte durante il prosieguo della riunione.

Proposte o questioni non comprese nell'O.d.G. della convocazione non possono essere poste in discussione.

Il Consiglio Regionale può introdurre ulteriori argomenti all'O.d.G. solo per motivi di particolare urgenza con il voto unanime dei presenti.

Ordine degli Interventi

12) La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal Presidente che contingente il tempo consentito alla discussione.

Sull'argomento relazionano il Presidente o le altre cariche o i coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro o singoli Consiglieri incaricati o proponenti l'oggetto all'O.d.G. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione. I Consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste al Presidente, il quale compone la lista degli iscritti a parlare.

Anche in questo caso ciascun Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente ma sinteticamente il proprio pensiero per non più di dieci minuti per una sola volta sullo stesso argomento. Ha il diritto di non essere interrotto, salvo che dal Presidente per richiamo al regolamento, ed ha diritto alla replica che deve essere contenuta entro i cinque minuti.

Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive e mozioni d'ordine.

La "questione pregiudiziale" si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare.

La "questione sospensiva" si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell'argomento.

La "mozione d'ordine" si pone quando si intende richiamare l'osservanza della Legge, del Regolamento, della procedura dei lavori.

Ogni Consigliere può chiedere al Presidente la parola in qualunque momento della discussione per "fatto personale".

Il "fatto personale" si pone quando un Consigliere ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno, se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente questi può appellarsi direttamente al Consiglio che si pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione.

Votazioni

- 13) Il Presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa nel seguente ordine:
- a) proposta pregiudiziale
 - b) proposta sospensiva
 - c) proposta per mozione d'ordine
 - d) proposta del relatore dell'argomento
 - e) proposte diverse da quelle del relatore, secondo l'ordine di presentazione.

Prima del voto possono intervenire a parlare solo due Consiglieri a favore e due contro.

Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei Consiglieri chieda la votazione a scrutinio segreto.

Si vota sempre a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o per revocare incarichi e, comunque su questioni concernenti persone.

Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi dei presenti, eccezione fatta per i casi per i quali il presente regolamento preveda una diversa maggioranza.

Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voti, prevale il suo.

In materia disciplinare, a parità di voto, prevale la posizione più favorevole all'Iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente interessati (salvo non concernano l'intero Consiglio) o riguardanti i loro congiunti o affini al quarto grado civile.

C) Commissioni Regionali permanenti e gruppi di lavoro

Funzioni delle Commissioni permanenti

14) Le Commissioni permanenti svolgono funzioni consuntive, istruttorie di studio e di proposta per il Consiglio Regionale. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni Istituzionali del Consiglio Regionale.

Le Commissioni non hanno né funzione rappresentativa né compiti operativi nella gestione ed organizzazione dell'Ordine.

Costituzione delle Commissioni

15) Il Consiglio Regionale con propria deliberazione individua le Commissioni permanenti in base alle attribuzioni conferitegli dal comma 2 art.12 della Legge 56/89.

Composizione delle Commissioni

(Modificato con Delibera n. 137 del 15/03/2014 e con Delibera n. 139 del 11/04/2015).

16) Le Commissioni permanenti sono composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, scelti dal Consiglio Regionale tra i suoi Consiglieri.

Non sono ammessi membri estranei al Consiglio Regionale.

Il Consiglio nomina con atto deliberativo il responsabile e i componenti delle Commissioni. Qualora vi fossero diverse proposte per l'incarico di coordinamento o un numero di proposte, per i componenti, superiore a quattro, la composizione della Commissione sarà determinata tramite voto segreto.

Il Consiglio, qualora ne ravvisasse la necessità, può attribuire temporaneamente le funzioni di una o più Commissioni permanenti, individuate, ma non attivate a singoli Consiglieri.

Ogni consigliere non può far parte di più di due Commissioni, fatta salva la presenza nella Commissione deontologica, per la quale non si prevede alcuna indennità, fatta eccezione per i casi in cui la Commissione Deontologica si riunisca in data diversa dal Consiglio Direttivo.

Le indennità di presenza in Commissione non potranno superare il numero di una per ogni mese per Commissione e comunque il totale massimo di indennità di presenza nelle diverse Commissioni non potrà essere complessivamente superiore a due per mese per ciascun consigliere.

Nel limite suddetto non rientrano le riunioni delle Commissioni costituite per le selezioni bandite dall'Ordine per le quali è previsto un gettone di indennità di pari misura.

Le Commissioni potranno utilizzare per le loro riunioni anche strumenti telematici, videoconferenze, ecc., fatte salve le procedure di convocazione e di verbalizzazione.

Gruppi di Lavoro.

17) Il Consiglio Regionale, per particolari questioni che richiedono una attivazione non permanente di studio e di organizzazione, può costituire Gruppi di lavoro con Iscritti all'Ordine e/o esperti del settore coordinati da un componente del Consiglio Regionale.

I Gruppi di Lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Regionale con apposita delibera.

Regolamento sull'aggiornamento dei componenti del Consiglio Direttivo

(Articolo integrato con Delibera n. 365 del 08/11/2014).

18) 1. Ai fini dell'aggiornamento dei componenti del Consiglio Direttivo sono individuati:

- a) i seminari e gli eventi formativi su materie inerenti la professione dello Psicologo organizzati a vario titolo sul territorio regionale;
- b) i seminari e gli eventi formativi organizzati dall'Ordine Nazionale degli Psicologi e dagli Ordini Regionali;
- c) i seminari e gli eventi formativi organizzati su materie inerenti l'attività dello Psicologo, da Enti e Istituzioni pubbliche.

2. Solo per la partecipazione agli eventi di cui ai commi b) e c) del precedente articolo è previsto un rimborso massimo annuo a ciascun Consigliere che ne faccia richiesta. Il rimborso sarà determinato per ogni anno contestualmente al Bilancio di Previsione e non potrà comunque essere superiore a 250 euro per ogni Consigliere. Eventuali deroghe dovranno essere approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consigliere che usufruisce del rimborso di cui all'art. 2 è tenuto a presentare entro 7 giorni un report dell'evento da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il presente Regolamento è sottoposto alla votazione del Consiglio ed una volta approvato, entra immediatamente in vigore, sostituendo ogni altra precedente decisione assunta dal Consiglio con singoli atti deliberativi sugli stessi argomenti.